



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 730 / 2015

Data
09-03-2015

Oggetto: Affidamento a mezzo di Procedura Aperta per il servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Revoca in autotutela del bando di gara e degli atti successivi.
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 3658 del 29/12/2014 con la quale, per le motivazioni nella stessa esposte, si approvava il Capitolato Speciale d'Appalto, il Disciplinare di gara e lo schema di bando di gara relativi al "servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini", per un importo annuo da porre a base di gara, di € 193.800,00, oltre IVA e per complessivi anni tre.

Confermato che per l'affidamento del servizio, disciplinato con le procedure e modalità del D.L.gvo 163/06 e s.m.i., è stata indetta procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta più bassa, ai sensi del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m., come previsto dal combinato disposto dell'art. 55 comma 5 e art. 82 del citato D. L.gvo.

Premesso che :

- alla procedura di gara, individuata con codice **CIG 6085120FDD**, con pubblicazione in data 9 febbraio 2015, è stata data pubblicità nei modi e nelle forme prescritte, così come disciplinato dagli artt. 65, 66 e 124 del D.L.gvo 12 aprile 2006, mentre il termine ultimo di scadenza per la ricezione delle offerte resta stabilito in data 16 marzo 2015, con apertura delle stesse, in data 18 marzo 2015;
- l'Amministrazione Comunale, con atto di G.C. n. 66/2014 dell'11 febbraio 2015, ha emanato ai responsabili dei servizi apposita direttiva sul contenimento delle spese esercizio 2015 e seguenti, disponendo, al fine di raggiungere l'obiettivo del contenimento complessivo della spesa, anche una puntuale rideterminazione delle spese dei servizi, con una riduzione del 18% dei costi;
- la procedura di gara è ancora nella fase pubblicistica, non avendo quest' Ente proceduto né all'apertura delle offerte né all'aggiudicazione del servizio, ai sensi di quanto sancito dalla normativa vigente in materia;

Rilevato che:

- l'Assessore all'Ambiente, con propria nota a mezzo e-mail del 13 febbraio 2015 indirizzata, tra l'altro, anche all'ufficio gare, evidenziava l'opportunità di dare esecuzione alle direttive di quanto disposto dall'Amministrazione, con atto di G.C. n. 66/2015, nell'ambito dei contenimenti dei costi 2015 e, nello specifico, a revocare il procedimento in itinere, per adeguare il servizio e l'importo dello stesso alle nuove direttive, ciò nel principio dell'autotutela;

Dato atto che:

- nella seduta Consiliare del 27 febbraio 2015, il Consiglio Comunale, con proprio Ordine del giorno, ha approvato e demandato all'Esecutivo dell'Ente di procedere " *a sospendere immediatamente il bando di gara per l'appalto dei servizi inerenti la manutenzione ordinaria delle aree destinate a verde pubblico con scadenza il 16/3/2015*".
- resta compito del soggetto che ha redatto tutti gli atti pubblicistici, anche in qualità di responsabile del procedimento, avviare l'azione di revoca in autotutela che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva il potere di annullare il bando, le singole operazioni di gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo,dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (*ex pluribus, Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032*).
- tale potere di autotutela trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, in attuazione dei quali l'amministrazione deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire.

- La revoca del procedimento in questione non comporta pregiudizi in danno ai soggetti interessati, né l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere ad eventuale indennizzo, non avendo mai completato l'iter procedurale di aggiudicazione definitiva, né tantomeno sottoscritto contratto d'appalto con uno dei soggetti partecipanti (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III° bis, sentenza del 24/03/09, n° 3036);

Considerato che:

- Per quanto sopra esposto, si concretizzano i motivi di pubblico interesse e, comunque, un mutamento dell'interesse pubblico originario, così come sancito dall'art. 21 – quinques della Legge n° 241/90 e s.m.i., “ è possibile da parte dell'Ente revocare il procedimento in corso”;
- si può legittimamente preferire il ritiro degli atti di gara ad altri possibili scenari futuri che potrebbero coinvolgere l'Ente in inutili ed onerosi contenziosi;
- per quanto in precedenza esposto, rientra nella podestà discrezionale dell'Ente Pubblico disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara (cfr. T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I°, sentenza del 1°8/04/2008, n° 456);

Dato atto che, l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del T.U. Ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgvo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

Visto il D.lgvo 12 aprile 2006, n. 163 .

Visto il D.lgvo 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la Deliberazione DGC n. 66/2015.

Visto il Decreto del Sindaco n. 64078 del 30/12/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dei Servizi *Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente*.

D E T E R M I N A

1. Per tutto quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, di revocare in regime di autotutela, il bando di gara e gli atti conseguenti della procedura Aperta per il servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara.
2. Di dare atto altresì, che la revoca del procedimento non comporta pregiudizi in danno ai soggetti interessati, né l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere ad eventuale indennizzo, non avendo mai completato l'iter procedurale di aggiudicazione definitiva, né tanto meno sottoscritto contratto d'appalto con uno dei soggetti partecipanti.
3. Di dare pubblicità delle determinazioni assunte, attraverso l'ufficio gare dell'Ente, con le modalità previste dalla vigente normativa.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Arch. Elio Noce

Rif. : **TERDD - 103 - 2015 – TER** 04-03-2015

Data Stampa : 09-03-2015

